



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di PALERMO

Settore Tecnico – S.U.A.P.

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 21 DEL 29/08/2022

OGGETTO: Revoca dell'Ordinanza n. 25 del 09.12.2021 – Annullamento S.C.I.A del 22.08.2012 prot. 15152 - Ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 06 del 1995 [REDACTED]

Il responsabile del Servizio S.U.A.P./S.U.E./CIMITERO

Il responsabile dell' ufficio S.U.A.P

Premesso che con Ordinanza Dirigenziale n. 25 del 09/12/2021, veniva ordinato alla ditta [REDACTED], a propria cura e spese, di provvedere alla rimozione della struttura (tettoia), posta in questo Comune [REDACTED] antistante la propria attività;

Che la ditta presentava, a mezzo pec del 14.12.2021, una richiesta di rivisitazione del provvedimento dichiarando che il suolo occupato era di proprietà privata e che come titolo abilitativo era stata presentata una Scia nel 2012;

Considerato che:

-questo servizio provvedeva a ricercare e recuperare presso l'archivio, gli atti relativi alla Scia presentata in data 22/08/2012 in ordine alla tettoia di che trattasi;

- questo servizio congiuntamente alla P.M. provvedeva ad effettuare sopralluogo, dal quale si sono rilevate le seguenti difformità:

1. la tettoia così come collocata è difforme a quanto rappresentato nella citata S.C.I.A., per maggiore dimensione e per occupazione di area destinata ad uso pubblico (marciapiede);
2. maggiore superficie del ballatoio "area di accesso prospiciente al locale";
3. occupazione di area destinata ad uso pubblico (marciapiede) dai gradini di accesso al locale;
4. realizzazione di un locale (presumibilmente utilizzato come locale tecnico) ricavato sotto il ballatoio di accesso al locale;

tali opere risultano difformi a quanto assentito dalla concessione in sanatoria n. 6/95.

Rilevato che:

-gli elaborati allegati alla scia presentata in data 22.08.2012 prot. rappresentano uno stato di fatto non legittimato dai titoli abilitativi edilizi ed, in particolare, viene rappresentata l'esistenza della scalinata di accesso al locale e di un ballatoio, anch'esso posto sul fronte prospiciente la via Vitt. Emanuele, difforme per dimensioni e consistenza dalla configurazione legittimata con la concessione edilizia in sanatoria n. 6/95 del 11.04.1995;

Ritenuto pertanto che la realizzazione della tettoia di cui alla scia sopra citata, (al netto dell'ampliamento abusivo), sia avvenuta sulla base di una falsa rappresentazione di fatti, motivo per il quale ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 bis, dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 il quale prevede che *"I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*;

Vista la concessione edilizia in sanatoria n. 06/95 rilasciata ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 per l'immobile distinto in catasto al Fg. 4 particella 1465 sub 2-3 – 4-5 – 6-7 e accertato che le opere risultano eseguite in assenza di titoli abilitativi edilizi;

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida di riferimento per la disciplina dell'occupazione di spazi all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio, approvate con atto C.C. n. 24 del 15.05.2008, in ordine a quanto rappresentato nei punti 3 e 4, essendo le opere parzialmente difformi, (vedi art. 13 Legge Regionale 16/2016 che modifica l'art. 34 del D.P.R. 380/2001); alla concessione edilizia in sanatoria, le stesse vanno rimosse a cura e spese della ditta entro giorni 90, ripristinando lo stato dei luoghi di cui alla concessione edilizia prima citata.

Esemplare Albo

Nel caso specifico, la struttura in argomento (tettoia) è stata collocata a seguito di una S.C.I.A. presentata in data 22.08.2012 (da oltre nove anni) e mai rimossa, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 comma 1, delle linee guida di riferimento approvato con atto C.C. n. 24 del 15.05.2008, che prevede la temporaneità dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;

In ultimo va evidenziato che le linee guida di riferimento sopra richiamate, prevedono il rilascio di un titolo abilitativo e non la presentazione di S.C.I.A. per la collocazione di strutture rientranti nell'ambito della sua applicazione.

Viste le linee guida per la disciplina dell'occupazione di spazi all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio in aree pubbliche, approvate con atto di Delibera di C.C. n. 24 del 15.05.2008;

Ritenuto pertanto di dovere disporre a propria cura e spese la rimozione immediata della porzione maggiore della struttura (tettoia) abusiva, sprovvista di titolo autorizzativo, ed al ripristino dei luoghi come da concessione edilizia in sanatoria 6/95 rilasciata il 11.04.1995;

- per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 380/01;
- viste le linee guida approvate con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2008.
- Visto il T.U.L.P.S.;
- Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S.; di cui al Regio Decreto 18.06.1931 n. 773, il quale dispone che "oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga una autorizzazione di Polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse";

Considerato per altro, che l'utilizzazione di una struttura per la fruizione pubblica, priva di verifiche al riguardo della sicurezza, costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre che violazione di norme regolamentari su l'utilizzazione di spazi e aree pubbliche;

PROPONGONO

Al Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

Per la ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-di revocare l'Ordinanza n. 25 del 09.12.2021;

-di annullare la S.C.I.A del 22.08.2012 prot. 15152;

DI ORDINARE:

-Alla Sig.ra

[REDACTED] di titolare dell'attività sopra descritta di:

- provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi come da concessione edilizia in sanatoria n. 06/95 rilasciata ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 per l'immobile distinto in catasto al Fg. 4 particella [REDACTED], posto in questo Comune [REDACTED], antistanti la propria attività, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta).

Il responsabile dell'ufficio S.U.A.P.
f.to Geom. Pietro Rappa

Il responsabile del Servizio
S.U.A.P./S.U.E./CIMITERO
f.to Geom. Agatà Varvarà

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP./S.U.A.P.

Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 03.12.2021, di nomina ed attribuzioni della funzioni Dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/200, competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

Attestato la propria competenza alla emissione del presente atto in qualità di Responsabile vicario del Settore Tecnico e LL.PP. con le funzioni dirigenziali di cui al c.3 art.51 della legge n. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 48/91, nonché le competenze gestionali di cui all'art.107 del D.Lvo n. 207/00 e s.m.i., giusta nomina con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 14/19;

Esemplare Albo

Attestato, altresì, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

Vista la superiore proposta:

Visti gli atti d'Ufficio;

verificata:

- la regolarità dell'istruttoria;
- il rispetto del tempismo previsto dalla legge;
- l'idoneità a perseguire gli interessi dell'Ente;
- la conformità alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

-Per la ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-revoca l'Ordinanza n. 25 del 09.12.2021;

-annulla la S.C.I.A del 22.08.2012 prot. 15152;

ORDINA

-Alla Sig.ra [REDACTED]

di titolare dell'attività sopra descritta.

- Per la ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi come da concessione edilizia in sanatoria n. 06/95 rilasciata ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 per l'immobile distinto in catasto al Fg. 4 particella 1465, posto in questo Comune in via Palermo n. 28, antistante la propria attività, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta).

DI DISPORRE

- Il divieto assoluto di utilizzo della struttura per qualunque fine, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

AVVISA

che in caso di accertata inottemperanza alla presente Ordinanza di demolizione nel termine di 7 giorni (sette) dalla notifica, si provvederà, ai sensi dell'art. 35 del DPR n.380/2001;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della Legge 205/2000 innanzi al TAR di Palermo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata:

-Alla Sig. [REDACTED]

n.q. di titolare dell'attività sopra descritta.

- al Comando di Polizia Municipale, poiché incaricato all'osservanza del presente provvedimento;
- al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
- all' Ufficio Tasse e Tributi per la verifica dei pagamenti riguardanti i tributi locali;

Inoltre che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Giuseppe Jato.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
f.to Arch. G. Musarra

-Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line la sottoscritta Arch. G. Musarra, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

Arch. G. Musarra

